



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
D.M. 0000166 del 19/06/2014

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 così come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008 n. 4;

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 così come modificati dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4;

VISTO il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*, ed in particolare il comma 5 dell'art. 4 *"Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni"*, che così dispone: *"Le procedure di VAS, VIA ed ALA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento"*;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni"*;

VISTO che, in attuazione della Direttiva 98/30/CE, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.lgs. 23 Maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

VISTA la Legge 23 Agosto 2004 n. 239 *"Norme per il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni urgenti in materia di energia"*;



Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di stoccaggio di gas naturale "San Benedetto Stoccaggio"

VISTO il D.M. 21 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico *“Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo”*;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Provincie Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Marche, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 4.08.2010 (DVA-2010-0019534 del 4.08.2010) dalla Società Gas Plus Storage S.r.l. relativa al progetto riguardante lo *“Stoccaggio di gas naturale in strato da denominarsi San Benedetto Stoccaggio”* con attività da realizzarsi nel Comune San Benedetto del Tronto (AP);

PRESO ATTO che la Società Gas Plus Storage S.r.l. ha provveduto, a dare avviso al pubblico sui quotidiani *“Il Sole 24 Ore”* e *“Corriere Adriatico”*, in data 05.08.2010, dell'avvenuto deposito della documentazione di rito per la pubblica consultazione;

PRESO ATTO che la Società Gas Plus Storage S.r.l. in data 05.04.2012, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 334/99, ha dato comunicazione al pubblico sui quotidiani *“Il Sole 24 Ore”* e *“Corriere Adriatico”* dell'avvenuto deposito del *“Rapporto Preliminare di Sicurezza”* presso il Comitato Tecnico delle Marche nonché nei medesimi uffici presso cui era già stata depositata la documentazione relativa all'istanza di VIA;

PRESO ATTO che, a seguito di segnalazione pervenuta da parte della Prefettura di Ascoli Piceno, con cui si rappresentava la richiesta da parte di alcune associazioni ambientaliste e di privati cittadini di coinvolgere nella procedura di VIA anche la Regione Abruzzo, stante la prossimità del sito al confine regionale, la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha chiesto, in data 1.02.2012, alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di evidenziare se *“dalla conduzione dell'istruttoria tecnica siano emersi elementi tali che possono giustificare, ai sensi dell'art. 23 comma 3 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., il coinvolgimento della Regione Abruzzo”*;

VISTA la nota CTVA-2012-0000919 del 9.03.2012 con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha comunicato di ritenere opportuno, tenuto conto che a 2 km dall'impianto corre il confine amministrativo tra la Regione Marche e la Regione Abruzzo, *“che il proponente depositi copia del progetto presso la Regione*



Abruzzo, la confinante provincia di Teramo ed i comuni finitimi con quello di San Benedetto del Tronto”;

PRESO ATTO che la Società Gas Plus Storage S.r.l. ha provveduto, pertanto, in data 1.06.2012, a pubblicare sui quotidiani “*Il Sole 24 Ore*” e “*Corriere Adriatico*” l’annuncio dell’avvenuto deposito presso i competenti uffici della Regione Abruzzo la documentazione di rito per la pubblica consultazione relativa all’istanza di V.I.A. del progetto in esame, nonché dell’avvenuto deposito del “Rapporto Preliminare di Sicurezza” presso il Comitato Tecnico della Regione Abruzzo;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell’istanza di V.I.A. in data 4.08.2010, nonché tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4. sono pervenute le osservazioni, riportate nel parere della Commissione tecnica VIA e VAS n. 1125 del 14.12.2012, di cui si è tenuto conto nel corso dell’istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che:

- in data 14.09.2007 sono state presentate al Ministero dello Sviluppo Economico rispettivamente dalla Società Gas Plus Storage S.r.l. e congiuntamente dalle Società ACEA S.p.A. e Gaz de France International S.a.s., le istanze di “*Conversione in stoccaggio della concessione di coltivazione San Benedetto*”;
- a seguito dell’accordo di una *joint-venture* tra le società istanti, è stata nominata la Società Gas Plus Storage S.r.l. quale Rappresentante Unico per tutti i rapporti con l’Amministrazione e con i terzi;
- i Comuni interessati dalla Concessione sono San Benedetto del Tronto e Montepiccolo, entrambi in Provincia di Ascoli Piceno nella Regione Marche;

PRESO ATTO che il progetto riguardante lo “*Stoccaggio di gas naturale in strato da denominarsi San Benedetto Stoccaggio*” con attività da realizzarsi nel Comune San Benedetto del Tronto (AP), è ricompreso tra gli impianti di cui all’Allegato II punto 17) “*Stoccaggio di gas naturale e di CO₂ in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi*” del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, per i quali è prevista, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dello stesso, l’assoggettamento alla procedura di V.I.A. statale;

PRESO ATTO che detto progetto di riconversione prevede la realizzazione delle seguenti opere, tutte ricadenti nel territorio comunale di San Benedetto del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno):

- realizzazione di una Centrale di Stoccaggio e trattamento del gas;
- perforazione di nuovi pozzi in numero minore o uguale a 6;
- realizzazione di un metanodotto di collegamento tra la Centrale e il gasdotto

appartenente alla rete nazionale "Ravenna-Linea Metano Chieti".

PRESO ATTO che, a corredo dello Studio di Impatto Ambientale la Società Proponente ha presentato, lo Studio di Incidenza Ambientale, attesa la localizzazione dell'impianto, a circa 2 Km dai siti della Rete Natura 2000 denominati SIC IT 5340001 "Litorale di Porto D'Ascoli" e ZPS IT 5340022 "Litorale di Porto D'Ascoli (La Sentina)", i quali sono quasi del tutto coincidenti e localizzati in zona costiera a Sud dell'abitato di Porto d'Ascoli oltre che parzialmente sovrapposti alla Riserva Naturale Regionale della Sentina, all'IBA 087 ed all'Area Floristica Protetta "Laghetti di Porto d'Ascoli";

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nell'esaminare detto Studio di Incidenza Ambientale, ha valutato che la collocazione dell'impianto ed il suo relativo esercizio sono tali da non provocare effetti di disturbo sulle componenti biotiche presenti nei citati siti e ciò in considerazione, tra l'altro, della circostanza che tra l'impianto in progetto e le suddette aree protette insistono l'Autostrada A14, la piattaforma ferroviaria nazionale e regionale, nonché nuclei d'insediamento residenziale e produttivo;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 1125 del 14.12.2012 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S., costituito da n. 31 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo con nota DG/PBAAC/34.19.04/916/2012 del 14.01.2013, costituito da n. 18 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere espresso dalla Regione Marche con decreto dalla Posizione di Funzione VAA n 20/VAA del 18.03.2013, costituito da n. 49 pagine più 11 di allegati, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito ad eventuali impatti del progetto in questione sul proprio territorio regionale;

ACQUISITO il parere n. 1205 del 19.04.2013, costituito da n. 7 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto compatibili le prescrizioni del summenzionato parere della Regione Marche con il quadro prescrittivo del proprio precedente parere n. 1125 del 14.12.2012;

ACQUISITA la Relazione Finale redatta dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS concernente "l'aggiornamento delle prescrizioni afferenti al monitoraggio microsismico, geodetico e termodinamico per le attività di stoccaggio di gas in strutture geologiche profonde" costituita di 22 pagine e approvata dalla medesima Commissione nell'Assemblea

Plenaria del 13.12.2013 (acquisita dalla Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali con protocollo DVA-2014-0000288 del 9.01.2014) che allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che si è ritenuto necessario, alla luce delle risultanze degli approfondimenti contenuti nella sopra detta Relazione, integrare ed aggiornare il quadro prescrittivo del precedente parere n. 1125 del 14.12.2012;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;
- sulla base di quanto indicato dal Proponente in sede di presentazione dell'istanza di V.I.A., si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base della detta ricognizione risulta da acquisire l'autorizzazione relativa alla *Verifica di Compatibilità Idraulica di cui alle Norme tecniche di attuazione del P.A.I. del Fiume Tronto*: al riguardo la Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Genio Civile, con nota del 23.12.2011, nel confermare il precedente parere n. 45159 del 05.10.2010, fa presente che *"tale nulla osta debba essere acquisito nella fase esecutiva prima dell'inizio dei lavori perché riguarda nel dettaglio le caratteristiche costruttive dell'opera che si andrà a realizzare. Nella fattispecie, trovandoci in procedura di VIA, si ritiene che tale approfondimento, tra l'altro non riguardando in modo specifico parametri ambientali, possa essere valutato nelle fasi successive... Inoltre da una verifica sommaria, non sembra siano previste importanti opere fuori terra che vadano ad incidere in modo significativo sul rischio idraulico della zona."*;
- per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., e l'autorizzazione agli scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. queste dovranno essere acquisite in sede di definizione del procedimento autorizzativo prima dell'entrata in esercizio dell'impianto;
- si fa salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali, ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;
- sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Regione.

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel sopra citato parere n. 1125 del 14.12.2012 raccomanda che:

"il Proponente, prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, stipuli un accordo con il Comune di San Benedetto del Tronto nel cui territorio comunale andranno ad essere localizzate la nuova



centrale compressione e trattamento, i 6 pozzi ed il metanodotto di collegamento alla rete nazionale, finalizzato alla definizione di interventi di compensazione”;



PRESO ATTO CHE la Regione Marche, nel sopra citato parere n. 1205 del 19.04.2013, ha previsto le seguenti raccomandazioni:

- *“risulta presente tra l'area attualmente adibita a centrale e l'area da adibire a cluster un filare di vegetazione arborea che andrà salvaguardata, ove compatibile con la realizzazione dell'impianto; altresì sulla scarpata a monte radica della vegetazione che andrà salvaguardata, ove compatibile con la realizzazione dell'impianto;*
- *in merito alle misure di mitigazione dell'impatto visivo e al fine di ricreare possibili habitat per la fauna, si ritiene utile prevedere la piantumazione e le relative cure culturali per almeno 5 anni, di essenze autoctone lungo la recinzione e laddove tecnicamente non incompatibile con le esigenze produttive dell'impianto progettato;*
- *si consiglia di rivedere il progetto di mitigazione tenendo conto del Regolamento del verde vigente nel Comune di San Benedetto del Tronto (Delib. N. 56 del 11/06/2009). Si consiglia di scegliere le essenze arboree tra le specie autoctone dell'area e caratterizzanti il territorio, ritenendo poco indicate alcune delle essenze scelte quali: Populus holleana e Salix caprea. Si ritiene, invece, consigliabile preferire essenze ad alto fusto autoctone, caratterizzanti il territorio circostante anche se non a rapido accrescimento; preferibilmente scegliendo specie arboree diverse, che meglio possono armonizzare con il contesto ambientale;*
- *concordare con la Riserva Naturale Regionale della Sentina misure di compensazione ambientali destinate a migliorare lo stato ecologico dell'area naturale protetta sia in fase di cantiere che in fase di esercizio;*
- *il proponente prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, stipuli un accordo con il Comune di Montepaone finalizzato alla definizione di misure compensative dei limitati impatti in atmosfera generati dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto;*
- *a specifica della raccomandazione impartita dal Ministero dell'Ambiente circa la definizione delle misure compensative da attuare nel Comune di San Benedetto del Tronto, la ditta dovrà valutare la possibilità di contribuire all'attuazione degli interventi già previsti dal Comune, volti alla riduzione del rischio idrogeologico dell'area interessata dall'impianto, in collaborazione con l'Autorità idraulica competente.”*

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal D.lgs. 4/2008, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto, presentato dalla Società Gas Plus Storage S.r.l., con sede legale in Milano, in Viale Enrico Forlanini, 17, relativo al progetto di Stoccaggio di gas naturale in strato da denominarsi *“San Benedetto Stoccaggio”* (consistente nella realizzazione di una Centrale di stoccaggio e trattamento gas, realizzazione di nuovi pozzi e metanodotto di collegamento),

  Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di stoccaggio di gas naturale “San Benedetto Stoccaggio”

localizzato interamente nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1.

Art. 1

Quadro Prescrittivo

Sezione A Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.

- A.1) La pressione massima in fase di esercizio non potrà superare la pressione originaria; eventuali modifiche che riguardino l'esercizio dell'impianto con pressioni superiori a quella originaria dovranno essere assoggettate a VIA;
- A.2) il progetto della rete di monitoraggio microsismico dovrà essere reso coerente alle indicazioni di seguito esposte; qualora dovessero presentarsi delle difficoltà e/o difformità rispetto alle stesse nella realizzazione della predetta rete, dovrà essere data tempestiva informazione al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare:

A spese del proponente:

- a) dovrà essere predisposta una rete di monitoraggio microsismico (secondo le indicazioni progettuali presentate dal Proponente stesso), condivisa dalle strutture competenti indicate dalla o dalle regioni interessate, in grado di determinare la massima accelerazione del suolo provocata da un terremoto riconducibile alle attività di stoccaggio, ed in grado di ubicare i sismi fino a Magnitudo pari a 0,9 a tale rete dovrà essere associato un sistema di riconoscimento ed ubicazione degli eventi, anche tramite le "forme d'onda", tale da consentire una valutazione in tempo sufficientemente breve della microsismicità significativa;
- b) per l'ubicazione dei terremoti deve essere utilizzato un modello sismico del sottosuolo basato su di una ricostruzione geologico - strutturale completa che includa tutti i dati disponibili, compresi i dati di pozzo e i dati geofisici ricavati da sismica a riflessione; il modello dovrà essere in grado di ubicare gli ipocentri dei sismi allo scopo di valutare se essi siano o meno associabili a specifiche faglie;
- c) con tale rete dovrà essere realizzato un monitoraggio sismico della durata di almeno 1 anno consecutivo prima dell'avvio delle attività di stoccaggio (cioè prima che vengano variate le pressioni nel sottosuolo tramite la reiniezione/estrazione di fluidi) al fine di determinare la condizione di microsismicità locale ante-operam;
- d) la rete microsismica dovrà coprire un'area tale da comprendere almeno tutta la proiezione in superficie del giacimento e le stazioni di misura dovranno essere in grado di registrare sismi in un raggio di almeno 5 km dai "fondo-pozzo". Qualora la microsismicità riconducibile alle attività di esercizio dello stoccaggio eguagli o superi la Magnitudo Locale di 3,0, dovranno essere adottati dal soggetto gestore responsabile tutti gli

accorgimenti opportuni atti a riportare la Magnitudo Locale massima dei sismi a valori inferiori a 2.0; del problema insorto e di tutte le azioni attivate di conseguenza deve essere fornita una reale quanto immediata informazione agli uffici competenti della Regione, (o delle regioni) interessata e dello Stato, che saranno indicati nel provvedimento di autorizzazione;

- e) a seguito del monitoraggio microsismico di almeno due anni consecutivi di attività - a partire dall'inizio della gestione nelle condizioni di nuova autorizzazione - e nel caso il monitoraggio evidenzi limiti tecnici - potranno essere ridefinite le caratteristiche della rete microsismica;
- f) il monitoraggio microsismico dovrà continuare per l'intera vita dello stoccaggio. Successivamente alla chiusura eventuale dello stoccaggio il monitoraggio microsismico dovrà comunque continuare per un periodo definito dall'Autorità competente sulla base delle conoscenze acquisite durante tutto il periodo di monitoraggio;
- g) i dati relativi al monitoraggio microsismico dovranno essere resi pubblici sia agli Enti che ai cittadini residenti nelle aree interessate secondo forme e modalità che verranno ritenute più opportune.

A.3) per l'effettuazione del monitoraggio geodetico del giacimento in esame il proponente dovrà installare in un pozzo espressamente dedicato una serie di moduli strumentali consistenti in geofoni triassiali e inclinometri integrati in una serie di "moduli strumentati" distanziati di alcune decine di metri e posti nella parte inferiore del pozzo (sotto, dentro e sopra i livelli di stoccaggio);

A.4) al fine del monitoraggio della subsidenza il rilievo della deformazione al suolo dovrà essere eseguito tramite analisi interferometrica dei dati satellitari radar (InSAR senso lato) con le più aggiornate tecniche di elaborazione dei dati. Ove necessario l'analisi dovrà utilizzare i dati rilevati su un numero adeguato di "scatters" permanenti. I rilievi interferometrici dovranno essere calibrati con dati provenienti da una rete GPS differenziale ed estendersi sulla superficie ad un'area con dimensioni lineari almeno doppie di quelle della struttura geologica dello stoccaggio. Dovranno essere fornite sia le mappe di deformazione verticale che quelle di deformazione Est-Ovest; ove tecnicamente possibile anche le mappe di deformazione Nord-Sud. Le deformazioni rilevate dovranno essere modellate tramite un adeguato modello geologico-stratigrafico-strutturale, al fine di valutare se vi siano isteresi nella deformazione, identificare eventuali faglie criticamente stressate e determinare i volumi di roccia di possibile accumulo degli stress. Le mappe di deformazione al suolo dovranno essere realizzate anche nei periodi intermedi del ciclo di stoccaggio;

A.5) il Proponente dovrà assicurare l'effettuazione di un monitoraggio per l'ottimizzazione della gestione dei fluidi di giacimento per l'acquisizione in continuo dei dati termodinamici di testa e fondo pozzo, in corrispondenza di uno o più pozzi significativi ai fini della valutazione del comportamento dei fluidi e degli eventuali spostamenti dell'acquifero di fondo. Tale operazione potrà essere effettuata attraverso la discesa di *memory-gauges* nei pozzi ritenuti idonei. I



- risultati dovranno essere trasmessi con cadenza almeno annuale al Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche di competenza;
- A.6) dovrà essere realizzato un modello numerico polifasico policomponente del flusso nei mezzi porosi del giacimento che includa il trasporto attraverso la porosità primaria e la fratturazione; il modello dovrà essere calibrato con tutti i dati a disposizione ed usato in fase di esercizio per l'analisi dei dati di monitoraggio;
- A.7) nella fase di *work over* dei pozzi dovranno essere raccolte eventuali ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche fisico meccaniche delle rocce costituenti il serbatoio e il cap rock; tale studio dovrà essere finalizzato alla verifica delle previsioni progettuali, con riferimento alla struttura geologica profonda;
- A.8) nella fase di perforazione vengano rilevati ulteriori dati riguardanti sia le falde idriche superficiali che quelle più in profondità, verificando le possibili interferenze con l'opera in progetto che dovranno essere impediti;
- A.9) sia effettuata una valutazione delle pressioni di esercizio in relazione a quelle definite nel modello iniziale, anche sulla base dei fattori di sicurezza applicati;
- A.10) prima dell'inizio delle attività di realizzazione delle opere di progetto, il proponente dovrà acquisire tutte le autorizzazioni territoriali necessarie sulla base dell'attuale normativa a livello regionale, provinciale e comunale;
- A.11) nella realizzazione della centrale dovranno essere adottate tutte le precauzioni opportune ad evitare possibili sversamenti accidentali di sostanze inquinanti che possono raggiungere la falda superficiale. Nel caso si verificasse tale evenienza deve essere data immediata comunicazione alle autorità territorialmente competenti;
- A.12) riguardo alla pressione sonora dovrà essere garantito il rispetto dei valori limite delle emissioni anche in corrispondenza dei recettori risultati più esposti, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio;
- A.13) relativamente al Piano di monitoraggio degli impatti acustici in fase di costruzione e in fase di esercizio dell'impianto:
- a) la rete di monitoraggio del rumore proposta per la fase di esercizio dell'impianto, dovrà essere predisposta contemporaneamente all'apertura del cantiere; in particolare le centraline di misura andranno posizionate in modo da rilevare i livelli di immissione del rumore nei pressi dei ricettori sensibili ubicati nei pressi dei diversi cantieri così come individuati nel relativo elaborato del SIA;
 - b) particolare attenzione dovrà essere dedicata alle fasi di perforazione del pozzo e ai livelli di immissione (notturni, diurni e differenziali) del rumore in corrispondenza dei ricettori esposti; in particolare dovrà essere verificato l'eventuale superamento dei valori limite di immissione e, se del caso, adottate misure di mitigazione sia sulla sorgente che sul recettore;
 - c) il numero, la posizione delle centraline e il programma di misure dovranno essere concordati con ARPA Marche;



- d) qualora in fase di costruzione dell'impianto e perforazione del pozzo, i livelli di immissione del rumore ai ricettori esposti, diversamente dalle simulazioni prodotte, superassero i limiti assoluti e/o differenziali di legge, il Proponente dovrà predisporre sistemi di insonorizzazione aggiuntivi in modo da assicurare il rispetto degli stessi limiti;
- A.14) durante le attività di cantiere, dovrà essere limitato all'indispensabile l'utilizzo di mezzi e macchinari, e tutti i mezzi dovranno essere in buone condizioni di manutenzione;
- A.15) al fine di limitare la produzione di polveri nei cantieri, si dovrà procedere in caso di necessità alla bagnatura delle gomme degli automezzi e alla umidificazione del terreno nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti;
- A.16) i fanghi e gli additivi utilizzati per la perforazione del pozzo non dovranno contenere metalli pesanti e sostanze bioaccumulabili e persistenti; il Proponente dovrà presentare anticipatamente all'ARPA Marche il programma fanghi previsto per la perforazione, con le schede di sicurezza dei materiali;
- A.17) il Proponente dovrà comunicare all'ARPA Marche i luoghi dove saranno smaltiti i vari rifiuti prodotti, compresi quelli derivanti dalla perforazione, e le eventuali terre da scavo non riutilizzate, nonché il volume per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto e copia dei titoli abilitativi delle ditte che si occuperanno del trasporto e del trattamento rifiuti;
- A.18) prima della sua restituzione ad un corpo idrico superficiale, l'acqua di spiazzamento per la verifica del gasdotto dovrà essere analizzata per verificarne l'idoneità;
- A.19) il Proponente dovrà trasmettere all'ARPA Marche il cronoprogramma delle perforazioni, almeno 30 giorni prima della data inizio lavori; dovrà altresì concordare un programma di sorveglianza durante le fasi di perforazione di tutti i pozzi;
- A.20) relativamente al monitoraggio degli impatti sulla qualità dell'aria in fase di costruzione e di esercizio:
- a) il monitoraggio delle polveri (PTS e PM10) dovrà essere predisposto in accordo con ARPA Marche e le stazioni dovranno misurare, in fase di esercizio, oltre alle polveri, anche NO_x, O₃, CO e NMVOC (Composti Organici Volatili non Metanici) relativamente alle emissioni del compressore; il numero e l'ubicazione delle stazioni di misura e il programma di monitoraggio andranno concordati con ARPA Marche;
- b) entro un anno (primo ciclo) dall'entrata in funzionamento del nuovo impianto dovrà essere presentata ad ARPA Marche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione aggiornata riguardante la valutazione delle emissioni sia fugitive che puntuali del gas;
- A.21) al fine di controllare eventuali impatti sulla falda prodotti in fase di esercizio da rilasci o sversamenti accidentali di sostanze contaminanti, dovranno essere predisposti almeno due piezometri: uno a valle (idrogeologico) della centrale ed uno a monte; il numero, l'ubicazione e profondità dei pozzi attrezzati a



- piezometri, i parametri da monitorare e il programma di misure, saranno concordati con ARPA Marche;
- A.22) tutte le infrastrutture obsolete presenti dovranno essere recuperate e adeguatamente smaltite da parte del soggetto interessato; nella fase di scavo dovranno essere recuperate anche le preesistenti tubature, ove ancora esistenti, ed avviate a smaltimento;
- A.23) il mascheramento dell'area della centrale dovrà essere attuato con una idonea architettura vegetale, adeguata anche ad una valorizzazione dello stesso paesaggio vegetale esistente, utilizzando allo scopo, specie arboree ed arbustive autoctone;
- A.24) l'illuminazione notturna dell'impianto dovrà essere realizzata in maniera tale da garantire la sicurezza senza creare disturbi o impatti negativi sull'ambiente, con opportuna orientazione dei fasci luminosi non verso l'alto;
- A.25) il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare almeno tre anni prima della scadenza della concessione di stoccaggio, tenuto conto anche di eventuali successive proroghe, la documentazione finalizzata all'attuazione della dismissione dell'impianto di stoccaggio, prevedendo la rimozione delle strutture installate ed il recupero delle aree interessate con l'obiettivo di perseguire il miglioramento paesaggistico-ambientale dell'area; il piano dovrà contenere anche l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento atte a garantirne l'attuazione;
- A.26) il Proponente dovrà presentare, prima dell'avvio dei lavori al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ad ARPA Marche un Piano di utilizzo delle terre e delle rocce da scavo di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161.

Sezione B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Per quanto riguarda le prescrizioni di natura archeologica:

- B.1) scotamento preliminare di tutte le aree interessate dagli scavi con totale asportazione dell'arativo per accertare in estensione l'eventuale presenza di strutture antropiche;
- B.2) controllo specialistico di tutti i lavori di scavo, compresi servizi ed impianti di cantiere a carico della committenza con affidamento tramite incarico professionale - di cui dovrà essere fornita copia alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle arti, l'Architettura e l'Arte contemporanea - Servizio IV - Tutela e qualità del paesaggio - dei lavori di controllo a ditta compresa tra quelle abilitate ai sensi della circ. n. 18/2010 della DGA ovvero tra quelle di fiducia del summenzionato Servizio che normalmente operano sul territorio;
- B.3) in ogni caso l'incarico prevederà specificatamente che il tecnico prenda accordi preventivi, con il summenzionato Servizio IV, sullo svolgimento dei lavori, ne renda conto periodicamente comunicando tempestivamente eventuali

rinvenimenti, e documenti con una relazione scritta, e ove necessario con foto e disegni, l'andamento dei lavori;

- B.4) resta inteso che, qualora sia necessario per la comprensione della situazione archeostratigrafica, l'incaricato potrà chiedere la conduzione manuale di alcuni tratti nonché limitati ampliamenti degli scavi previsti, mentre in caso di rinvenimenti la possibilità e modalità di prosecuzione dei lavori saranno concordate con il Servizio IV - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle arti, l'Architettura e l'Arte contemporanea

Per quanto riguarda le prescrizioni di natura paesaggistica:

- B.5) dovrà essere prevista una maggiore schermatura della "candela", in particolar modo dal vicino asse autostradale, importante punto di vista lineare;

Sezione C) Prescrizioni della Regione Marche

- C.1) qualora esigenze di progetto rendano necessaria la soppressione (parziale o totale) di essenze arboree e/o arbustive dovrà essere attuata la compensazione mediante piantumazione secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 6/2005;
- C.2) dovranno essere perfezionati con la Provincia di Ascoli Piceno, Settore Genio Civile i necessari atti di assenso;
- C.3) dovrà essere comunicata la normativa di riferimento a cui si intende far sottostare le acque meteoriche di prima pioggia (Parte III acque o Parte IV rifiuti del D.Lgs. 152/2006);
- C.4) il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà esteso anche all'area della Riserva Naturale Regionale della Sentina al fine di confermare l'assenza di ricadute ambientali dell'impianto sull'area naturale protetta e sui Siti Natura 2000, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio;
- C.5) dovranno essere raccolte ulteriori informazioni circa la composizione del gas naturale eventualmente ancora presente nel giacimento e la possibile presenza contestuale di composti potenzialmente dannosi per la salute;
- C.6) il PMA dovrà essere integrato con la predisposizione di un sistema permanente che garantisca un monitoraggio della falda e dei pozzi già esistenti nonché quelli di nuova perforazione al fine di rilevare possibili emissioni naturali o accidentali potenzialmente impattanti sull'ambiente e sulla salute della popolazione esposta.

Art. 2

Verifiche di Ottemperanza

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 si provvederà, con oneri a carico del soggetto proponente, come indicato di seguito.

Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.

Prescrizioni: A.1), A.4)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO

Ente Vigilante: ARPA Marche

Enti coinvolti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prescrizione: A.2a)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'entrata in esercizio

Ente Vigilante: ARPA Marche

Enti coinvolti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico

Prescrizione: A.2b)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'entrata in esercizio

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prescrizioni: A.2c), A.3)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'entrata in esercizio

Ente Vigilante: ARPA Marche

Enti coinvolti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prescrizioni: A.2d), A.2g) e A.5)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di esercizio dell'impianto

Ente Vigilante: ARPA Marche

Enti coinvolti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico

Prescrizione: A.2e)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'entrata in esercizio

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prescrizione: A.2f)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POSTR OPERAM

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prescrizioni: A.6), A.7) A.9)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'entrata in esercizio

Ente Vigilante: MATTM

Enti coinvolti: Ministero dello Sviluppo Economico

Prescrizione: A.8)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Arpa Marche

Prescrizione: A.10

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – prima dell'inizio lavori

Ente Vigilante: Regione Marche

Prescrizioni: A.11), A.12)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – in corso di realizzazione delle opere

Ente Vigilante: ARPA Marche

Prescrizioni: A.13), A.14)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere e fase di esercizio

Ente Vigilante: ARPA Marche

Prescrizioni: A.15), A.16), A.17)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Ente Vigilante: ARPA Marche

Prescrizioni: A.18), A.19)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – prima dell'avvio dell'impianto

Ente Vigilante: ARPA Marche

Prescrizioni: A.20a), A.21)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - fase di esercizio dell'impianto

Ente Vigilante: ARPA Marche

Prescrizione A.20b)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – entro il primo anno di esercizio

Ente Vigilante: ARPA Marche e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prescrizioni: A.22), A.24)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - Prima della conclusione dei lavori

Ente Vigilante: ARPA Marche

Prescrizione A.23)



Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – prima della conclusione dei lavori

Ente Vigilante: ARPA Marche

Enti coinvolti: Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Prescrizione: A.25)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – prima della conclusione dei lavori

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prescrizione: A.26)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'entrata in esercizio

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Enti coinvolti: ARPA Marche

Per le prescrizioni da A.1) ad A.5) le relative verifiche, assegnate ad Arpa Marche, potranno essere demandate, su indicazione della Regione Marche, ad altra struttura tecnica competente per materia.

Sez. B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Prescrizioni: B.1), B.2) e B.3)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Ente Vigilante: Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Enti coinvolti: Soprintendenze di settore competenti per territorio

Prescrizione B.4)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Ente Vigilante: Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Enti coinvolti: Soprintendenze di settore competenti per territorio


Prescrizione B.5)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – In sede di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Enti coinvolti: Soprintendenze di settore competenti per territorio

La documentazione progettuale relativa all'ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo dovrà essere sottoposta al parere della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e delle Soprintendenze di settore competenti per territorio.



Sezione C) Prescrizioni della Regione Marche

Prescrizioni C.1), C.3), C.5) e C.6)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – In sede di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Regione Marche (direttamente o tramite ARPA Marche)

Prescrizione C.2)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – In sede di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Regione Marche (direttamente o tramite ARPA Marche)

Enti coinvolti: Provincia di Ascoli Piceno

Prescrizione C.4)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: In fase di cantiere e in fase di esercizio

Ente Vigilante: Regione Marche (direttamente o tramite ARPA Marche)

Art. 3

Disposizioni Finali

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Gas Plus Storage S.r.l., al Ministero per dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Marche, alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Ascoli Piceno, alla Provincia di Teramo, al Comune San Benedetto del Tronto (AP), al Comune di Montepandone (AP), al Comune di Martinsicuro (TE), al Comune di Colonnella, all'ARPA Abruzzo, alla ARPA Marche nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura delle Regioni Marche e Abruzzo comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Gas Plus Storage S.r.l. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.



Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S., del Ministero per dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Marche sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

